

Regione Piemonte - Provincia di Alessandria

Comune di Serravalle Scrivia

*Progetto di variante parziale al PRGC.
Studio di compatibilità con il Piano di
Classificazione Acustica Comunale*

Relazione tecnica



Torino, 20 ottobre 2020 Ing. Marco Gamarra

Studio MRG di Gamarra ing. Marco

via Borgaro 103 - 10149 Torino

Tel. + 39 011 5692863

m.gamarra@studiomrg.it

marco.gamarra@ingpec.eu

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi	4
2.1.La normativa a livello nazionale	4
2.1.Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni.....	5
2.2.La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico	8
2.3.Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	8
2.4.La normativa a livello regionale per il Piemonte	10
2.5.Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	11
3. Metodologia operativa di aggiornamento della zonizzazione	12
3.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici	12
3.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio	12
3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica	13
3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto	13
4. Analisi delle aree interessate da varianti al PRGC a partire dalla data di approvazione della vigente zonizzazione acustica	15
4.1.Area per servizi ed attrezzature lungo la strada Napoleonica (rif. Traser Italia). ..	16
4.2.Aree CPG. e CPFA.	17
4.3.Area CPFD.	18
4.4.Area CPFB.	19
4.5.Area CRB 15/b.	20
4.6.Area CPFE.	21
4.7.Area per servizi ed attrezzature a nord del cimitero + area cimiteriale	22
4.8.Area n28 con nuovo insediamento residenziale	23
4.9.Area CRC2	24
4.10.Area a destinazione d'uso residenziale convertita ad area a verde privato.....	25
4.11.Area a destinazione d'uso residenziale convertita ad area agricola speciale....	26
4.12.Aree della casa di riposo	27
4.13.Area del castello (ex scuola elementare) e parco didattico	28
4.14.Aree del centro urbano in destra orografica del torrente Scrivia	29

4.15.Comparto produttivo CPZ2	30
4.16.Aree CRB2 e CRB3 - zona ex “Inga” e zone limitrofe	31
4.17.Inserimento delle fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali.....	32
4.18.Aree destinate a spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico.	34
4.19.Inserimento delle fasce di pertinenza acustica delle linee ferroviarie.....	35

1. Premessa

La presente relazione descrive le attività svolte e le metodologie adottate per la redazione della proposta di modifica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Serravalle Scrivia (AL).

In particolare si opera sulla base del vigente Piano Regolatore Generale e sulla base della Zonizzazione Acustica vigente per effettuare modificazioni consistenti in:

- I. Aggiornamento della classificazione di aree per le quali è stata introdotta una nuova destinazione d'uso rispetto al precedente aggiornamento
- II. Inserimento di eventuali nuove infrastrutture stradali non ancora ricomprese nella cartografia della Classificazione Acustica
- III. Errata corrige e correzioni grafiche rispetto alla precedente redazione della documentazione cartografica.

2. Riferimenti normativi

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

2.1.La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- I. DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- II. Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- III. Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

- IV. DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- V. Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- VI. DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- VII. DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- VIII. DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- IX. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- X. D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- XI. D.P.R. 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447".

Poiché la sensibilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.1. Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la normativa affidava già con il DPCM 1/3/1991 agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Il DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1 così recita:

"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I".

"Omissis".

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)

Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)

L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7

"Omissis".

Ed al citato art. 7:

"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

"In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *"i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi"*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. “Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
- c) discoteche*
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia”*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. “E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"

2.2. La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

La legge 447/95 integra ed inquadra la normativa in materia di inquinamento acustico inizialmente trattata solo dal DPCM 1/3/1991. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per i Comuni, in particolare, viene mantenuta la competenza in materia di classificazione acustica del territorio.

In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. In particolare sono di interesse per il territorio comunale di Serravalle Scrivia:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- DPR 459/98 - Rumore derivante da traffico ferroviario
- DPR 142/2004 - Rumore derivante da traffico stradale

2.3. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 comma 1).

i. Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione sonora			
	Descrizione	Limite imm. / em. diurno	Limite imm. / em. notturno
Classe I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	50 / 45 dB(A)	40 / 35 dB(A)
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55 / 50 dB(A)	45 / 40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 / 55 dB(A)	50 / 45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65 / 60 dB(A)	55 / 50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70 / 65 dB(A)	60 / 55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70 / 65 dB(A)	70 / 65 dB(A)

2.4.La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5, le funzioni dei Comuni. Esse sono:

1. Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
2. Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
3. Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio (o del suo aggiornamento) a seguito della modificazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*

b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione

c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto

d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.5. Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.

Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.

Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.

Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. Metodologia operativa di aggiornamento della zonizzazione

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici e soprattutto del Piano Regolatore Generale, mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

3.1.Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

In questa fase vengono identificate nello specifico le aree che sono state oggetto di modificazione a partire dalla data di approvazione della Zonizzazione Vigente e su di esse si concentra l'attenzione per l'eventuale aggiornamento in conformità con le variazioni introdotte dalle varianti al PRGC.

Si analizzano altresì elementi che possono necessitare di un "errata corrige" o di un affinamento grafico in cartografia, questo legato anche alla introduzione del nuovo sistema di coordinate geografiche georiferito UTM/WGS84. Per lo svolgimento di questa fase si fa specifico riferimento anche alle Norme Tecniche d'Attuazione del piano, per la comprensione della destinazione d'uso delle aree e delle zone omogenee di territorio.

3.2.Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base di quanto eseguito durante la fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni.

La Tav.1 fuori testo illustra le risultanze della assegnazione delle classi acustiche alle differenti aree in base alla sola loro destinazione d'uso prevalente. In questa fase, dunque, ad ogni area ricompresa

nel territorio comunale corrisponde la classe acustica che ad essa meglio corrisponde sulla base delle definizioni di cui alla Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio.

3.3.Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1. Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.
2. Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m²), con il criterio seguente:
 - a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
 - b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.
 - c) Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

La Tav.2 fuori testo illustra le risultanze del processo di omogeneizzazione.

3.4.Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV).

Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici.

La Tav.3 fuori testo illustra le risultanze del processo di inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario. Essa costituisce la tavola conclusiva di aggiornamento della zonizzazione acustica.

4. Analisi delle aree interessate da varianti al PRGC a partire dalla data di approvazione della vigente zonizzazione acustica

La Zonizzazione Acustica vigente è stata redatta ed approvata nell'anno 2004. Nell'anno 2012 fu formulata un'istanza di modificazione della Zonizzazione Acustica da parte di un soggetto privato; la modificazione, riguardante un "errata corrige" relativo ad una fascia cuscinetto adiacente al lotto di terreno di pertinenza del soggetto istante, è stata recepita con deliberazione di consiglio comunale N.8 del 26/4/2013. Tale modificazione risulta pertanto essere parte integrante della classificazione acustica vigente.

A seguito della prima approvazione della Zonizzazione Acustica sono occorse alcune varianti parziali al PRGC che hanno modificato in maniera puntuale le destinazioni d'uso di specifiche aree o lotti di terreno.

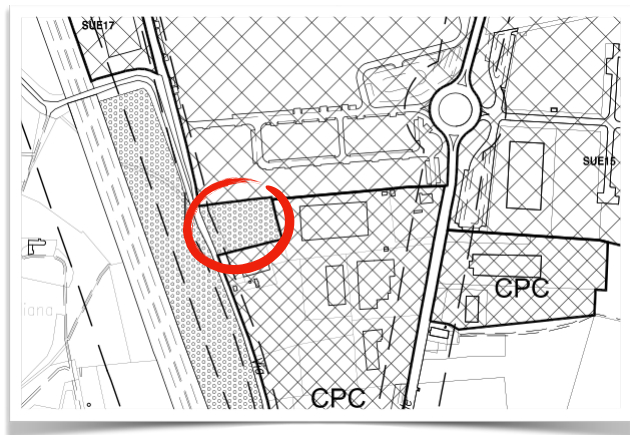
Si procede pertanto in questa sede ad analizzare tali modificazioni per verificare che la vigente Zonizzazione Acustica sia congruente con le nuove destinazioni d'uso del territorio e, in caso contrario, formulare una proposta di modificazione per adeguare la Zonizzazione Acustica stessa al vigente P.R.G.C.

In questa sede si procede altresì ad indicare le aree destinate al pubblico spettacolo mobile ed all'aperto che nella precedente redazione della Zonizzazione Acustica non erano state specificate.

In questa sede si procede infine ad indicare le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario che nella precedente redazione della Zonizzazione Acustica non erano state tracciate.

4.1. Area per servizi ed attrezzature lungo la strada Napoleonica (rif. Traser Italia).

L'area in oggetto si configurava come area a destinazione d'uso produttiva all'atto della redazione della prima zonizzazione acustica del territorio comunale. Ad essa era stata assegnata la classe acustica V (aree prevalentemente industriali).



Essa è stata ora destinata a servizi dedicati ai comparti produttivi adiacenti, non risulta più pertanto direttamente dedicata all'insediamento di attività produttive ma rientra comunque nel più vasto ambito dell'area produttiva situata nella parte nord del territorio comunale.

Poiché la sua destinazione d'uso è connessa alle aree produttive adiacenti essa può essere ricompresa, ai fini acustici, nella medesima classificazione (classe acustica V) che viene pertanto confermata.

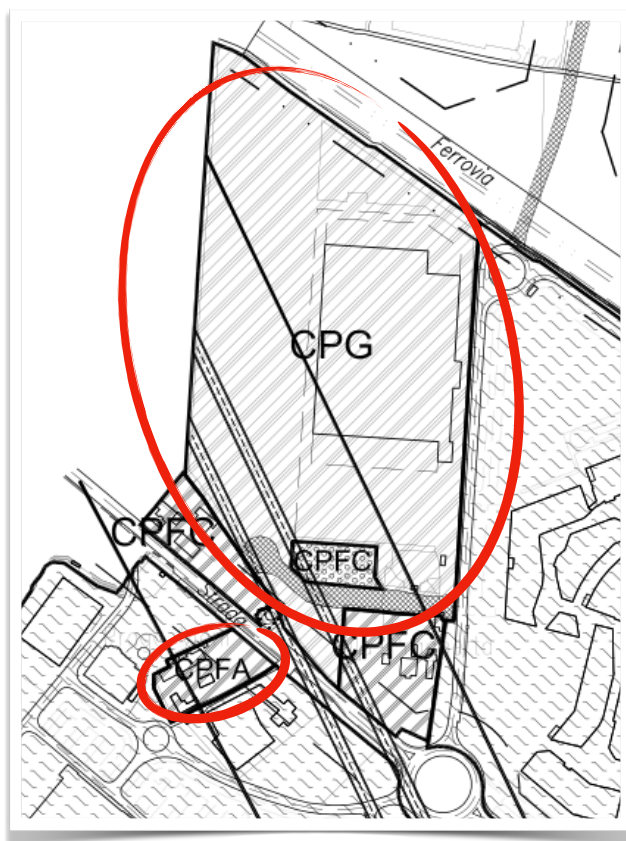
L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.2.Aree CPG. e CPFA.

Le aree in oggetto si configurano come ricomprese all'interno di ambiti territoriali a destinazione d'uso commerciale di vaste proporzioni.

Con il codice "CPG" si identifica una area commerciale di completamento (ad armonizzare la destinazione d'uso del territorio).

Con il codice "CPFA" si identifica una area commerciale di riordino.



Ai fini della classificazione acustica del territorio, la destinazione d'uso di tipo commerciale, corrispondente alla classe IV (aree di intensa attività umana) risulta confermata.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.3.Area CPFD.

L'area in oggetto, identificabile con il toponimo "Cascina Clementina" si configurava come un ambito territoriale a destinazione d'uso agricola all'atto della prima redazione della zonizzazione acustica del territorio.

A seguito delle sopravvenute varianti al PRGC, il lotto di interesse ha ora destinazione d'uso di tipo turistico-ricettivo, tuttavia le N.T.d.A. ben chiariscono

(art.27 comma 12) che la formazione di un albergo deve prevedere il recupero dei fabbricati esistenti ed un loro eventuale ampliamento, salvaguardando pertanto la natura dei luoghi.

Considerata pertanto la precedente destinazione d'uso di tipo agricolo, corrispondente alla classe acustica III (aree di tipo misto) e la nuova destinazione turistico-ricettiva con mantenimento

della natura dei luoghi, la nuova classificazione acustica conferma per l'area in oggetto la classe acustica III.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.



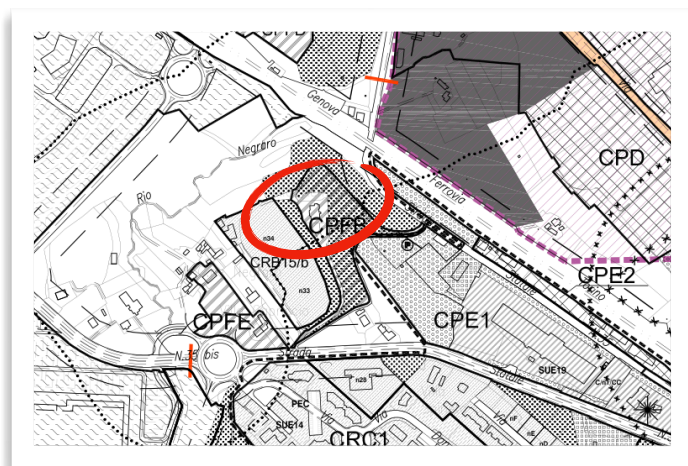
4.4.Area CPFB.

L'area in oggetto, identificabile con il toponimo "Villa Remondina" si configurava come un ambito territoriale a destinazione d'uso agricola all'atto della prima redazione della zonizzazione acustica del territorio.

Come già per l'area della Cascina Clementina di cui al paragrafo precedente, a seguito delle sopravvenute varianti al PRGC il lotto di interesse ha ora destinazione d'uso di tipo turistico-ricettivo; tuttavia le N.T.d.A. ben chiariscono (art.27 comma 10) che la struttura turistico-ricettiva deve prevedere il recupero dei fabbricati esistenti ed un loro eventuale ampliamento, salvaguardando

pertanto la natura dei luoghi e soprattutto l'annesso parco pertinenziale.

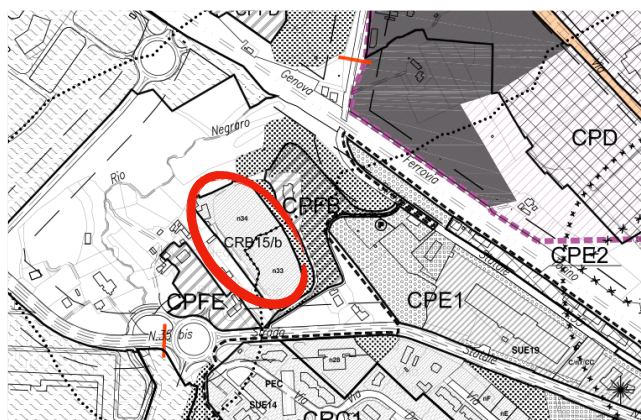
Considerata pertanto sia la precedente destinazione d'uso e la conseguente classificazione acustica (classe III - aree di tipo misto) sia la nuova destinazione turistico-ricettiva con mantenimento della natura dei luoghi, la nuova classificazione acustica conferma per l'area in oggetto la classe acustica III.



L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.5.Area CRB 15/b.

L'area in oggetto comprende al proprio interno i lotti di terreno identificati con i codici n33 ed n34 aventi complessivamente una superficie superiore a 12.000m². Essi avevano inizialmente destinazione d'uso agricola all'atto della redazione della prima zonizzazione acustica, allo stato attuale, le sopravvenute varianti al PRGC hanno determinato una nuova destinazione d'uso di tipo residenziale.



A tale nuova destinazione d'uso corrisponde la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali) che viene pertanto ora assegnata al poligono di PRGC corrispondente all'area CRB 15/b.

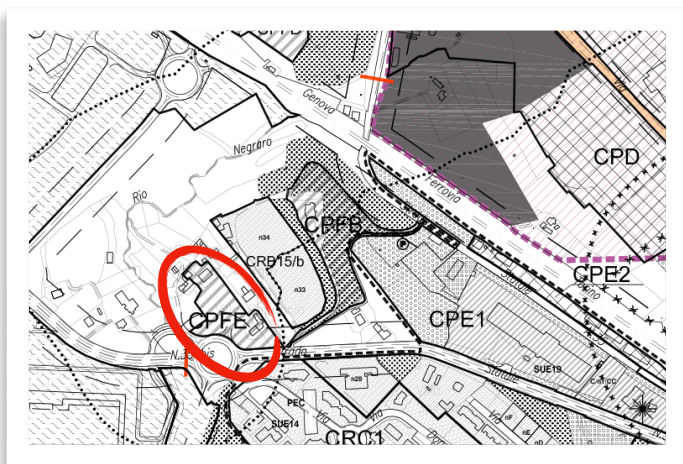
Il poligono ha area maggiore di 12.000m² e pertanto può sussistere come poligono avente classificazione a sé stante: nella fase 3 del processo metodologico esso non viene omogeneizzato.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1a, 2a e 3a rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.6.Area CPFE.

L'area in oggetto aveva inizialmente destinazione d'uso agricola all'atto della redazione della prima zonizzazione acustica e ad essa corrisponde nella classificazione vigente la classe III (aree di tipo misto).

Allo stato attuale, le sopravvenute varianti al PRGC hanno determinato una nuova destinazione d'uso di tipo turistico-ricettivo (un albergo ed un ristorante) con annesse aree a parcheggio.



Per la nuova destinazione d'uso, considerata la presenza di strutture turistico-ricettive ed in analogia con la classificazione acustica delle altre aree assimilabili per destinazione d'uso presenti nelle vicinanze, è possibile mantenere la classe acustica III anche nella nuova classificazione. Tale classe acustica è pertanto confermata.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1a, 2a e 3a rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

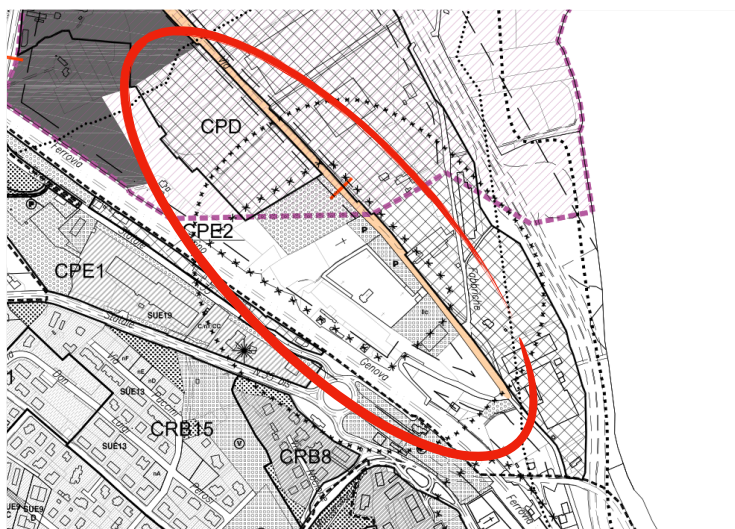
4.7. Area per servizi ed attrezzature a nord del cimitero + area cimiteriale

L'area in oggetto aveva inizialmente destinazione d'uso di tipo agricolo ma, nonostante questa specifica destinazione d'uso, in occasione della prima zonizzazione acustica ad essa era stata assegnata la classe acustica V (aree prevalentemente industriali) già in fase 2 di processo metodologico (e quindi come caratteristica propria dello specifico lotto di terreno).

Ad oggi essa costituisce un'area per servizi ed attrezzature situata a nord del cimitero ed in parte in fascia di rispetto cimiteriale. L'effettiva destinazione d'uso, come osservabile sul campo, è di tipo agricolo.

Tutto ciò premesso, a correzione della prima redazione della classificazione acustica in sede di aggiornamento della medesima e considerando sia la presenza del cimitero sia la reale destinazione

d'uso dei luoghi, si assegna la classe acustica III (aree di tipo misto) in fase 2 di processo metodologico (e quindi come caratteristica propria dello specifico lotto di terreno). Nelle fasi successive si procede successivamente con il processo di omogeneizzazione (fase 3) e di predisposizione di fasce cuscinetto tra la classe acustica III e le aree contigue come da fase 4.



La riorganizzazione della classificazione acustica di questa specifica area deve altresì comprendere anche un errata-corrige della prima zonizzazione che assegnava al cimitero la classe acustica II invece della classe I. Le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) indicano infatti al punto 3.2 che "Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I." L'aggiornamento proposto riprende quindi l'indicazione delle linee guida e riconfigura l'omogeneizzazione delle classi e l'inserimento delle

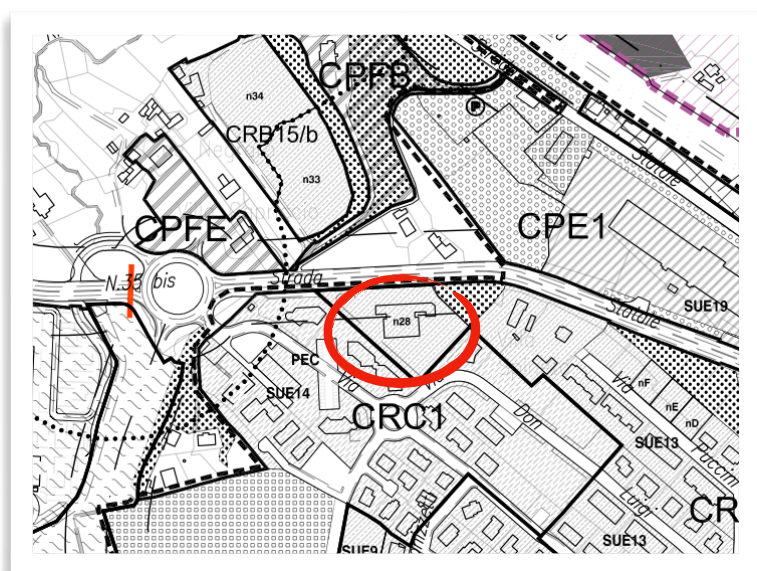
fasce cuscinetto (fasi 3 e 4) in modo tale da rispettare la classe I cimiteriale e la sua non-omogeneizzabilità.

Le modificazioni inserite nella classificazione acustica non introducono nuovi accostamenti critici tra classi non contigue se non a causa degli errata correge precedentemente descritti. Esse sono pertanto compatibili con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.8. Area n28 con nuovo insediamento residenziale

L'area in oggetto aveva inizialmente destinazione d'uso di tipo agricolo e vedeva la presenza di una attività di floricultura senza insediamenti di tipo residenziale.

Allo stato attuale, le sopravvenute varianti al PRGC hanno determinato una nuova destinazione d'uso di tipo residenziale.



Poiché la prima redazione della Zonizzazione Acustica assegnava all'area in oggetto la classe II (aree prevalentemente residenziali) e l'attuale destinazione d'uso corrisponde a questa definizione, in sede di aggiornamento si conferma la classe acustica II.

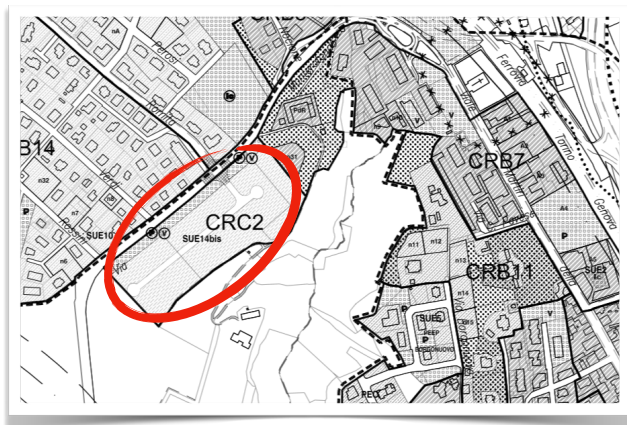
L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto,

risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.9.Area CRC2

L'area in oggetto aveva inizialmente destinazione d'uso di tipo agricola ed era stata classificata in sede di prima zonizzazione acustica come appartenente alla classe III di destinazione d'uso del territorio (aree prevalentemente residenziali).

Allo stato attuale la porzione di territorio indicata dal codice CRC2 corrisponde ad una area residenziale di nuovo impianto. A tale nuova destinazione d'uso corrisponde la classe acustica II che viene pertanto assegnata in questa sede.



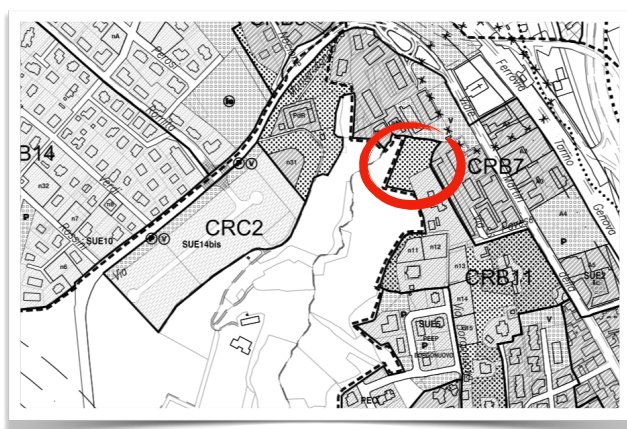
Il poligono ha area maggiore di 12.000m² e pertanto può sussistere come poligono avente classificazione a sé stante: nella fase 3 del processo metodologico esso non viene omogeneizzato.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.10. Area a destinazione d'uso residenziale convertita ad area a verde privato

L'area in oggetto aveva inizialmente destinazione d'uso di tipo residenziale ed era stata classificata come appartenente alla classe II di destinazione d'uso del territorio (aree prevalentemente residenziali).

Allo stato attuale, le sopravvenute varianti al PRGC hanno determinato una nuova destinazione d'uso di tipo verde privato, comunque collegata alla presenza delle vicine residenze.

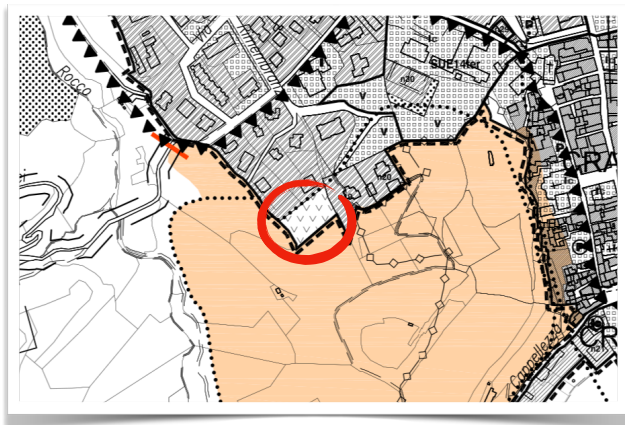


Poiché la prima redazione della Zonizzazione Acustica assegnava all'area in oggetto la classe II (aree prevalentemente residenziali) e l'attuale destinazione d'uso è connessa alla presenza delle residenze limitrofe, in sede di aggiornamento si conferma la classe acustica II.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.11. Area a destinazione d'uso residenziale convertita ad area agricola speciale

L'area in oggetto aveva in sede di prima zonizzazione acustica una destinazione d'uso di tipo residenziale ed era stata classificata come appartenente alla classe II di destinazione d'uso del territorio (aree prevalentemente residenziali).



Allo stato attuale, le sopravvenute varianti al PRGC hanno determinato una nuova destinazione d'uso di tipo "agricola speciale". Le N.T.d.A. all'art.37 comma 18 specificano che tali aree sono "finalizzate a future scelte organizzative del territorio comunale e sono

ammesse solo attività agro-silvo-culturali con divieto di trasformazioni edilizie ed urbanistiche".

Poiché la prima redazione della Zonizzazione Acustica assegnava all'area in oggetto la classe II (aree prevalentemente residenziali) ma l'attuale destinazione d'uso è maggiormente orientata alla destinazione agricola, all'area in oggetto viene ora assegnata la classe acustica III (aree di tipo misto) maggiormente corrispondente alla destinazione d'uso indicata dalle norme tecniche di attuazione del PRGC.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.12. Aree della casa di riposo

L'area della casa di riposo era stata classificata come appartenente alla classe acustica I in sede di prima redazione della zonizzazione acustica.

La più recente normativa regionale in materia (Rif. D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 56-6162) aggiorna le linee guida della classificazione acustica del territorio proprio sul tema delle Residenze Socio Assistenziali e delle Case di Cura e di Riposo assegnando ad esse la classe acustica II non



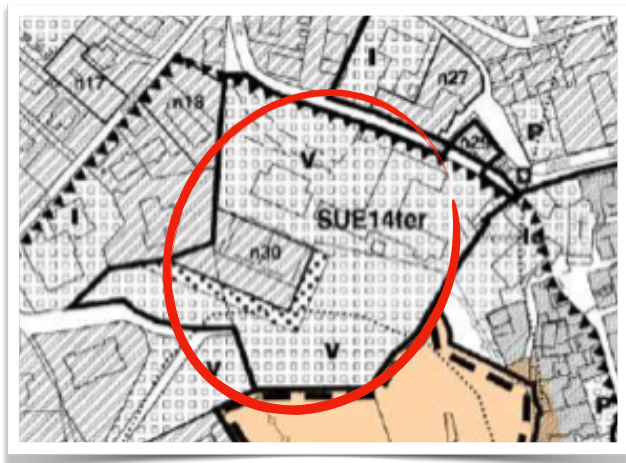
omogeneizzabile. (*"Sono collocate in tale classe [classe II] le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 del presente allegato"*). Cit.

In sede di aggiornamento della zonizzazione acustica si provvede pertanto ad assegnare all'area della casa di riposo la classe acustica II.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.13. Area del castello (ex scuola elementare) e parco didattico

All'area in oggetto era stata assegnata la classe acustica I (Aree particolarmente protette) in sede di prima zonizzazione acustica. Questa assegnazione può essere correlata sia alla presenza della



destinazione d'uso scolastica sia alla valenza intrinseca dell'area del castello con il parco.

Allo stato attuale l'area non è più dedicata ad istituto scolastico ed è viceversa orientata ad una destinazione d'uso prevalentemente residenziale.

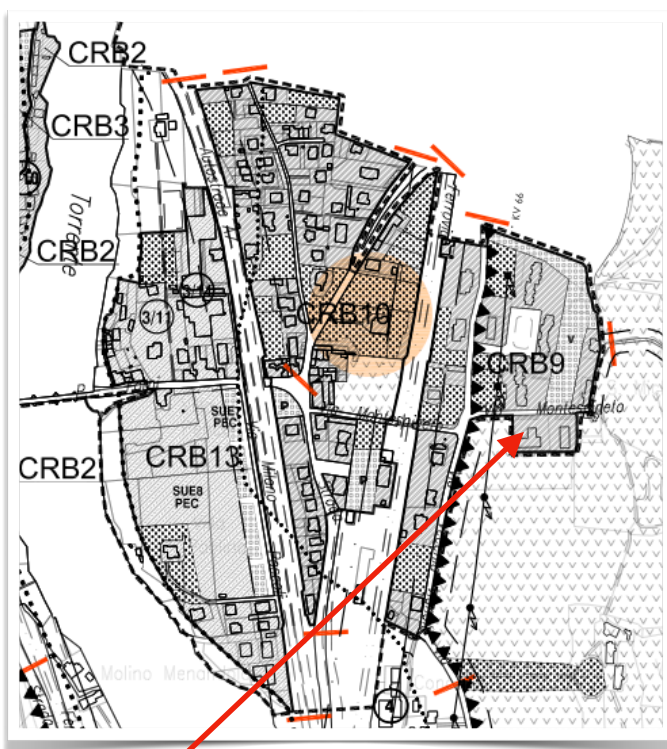
Sulla base di queste caratteristiche si propone di assegnare all'area della ex scuola, alle sue pertinenze ed alle aree limitrofe ove si prevede la possibilità di insediamenti residenziali la classe

acustica II.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue giacché in adiacenza all'area di interesse sono presenti solamente aree a cui è assegnata la classe I e la classe II. La proposta così formulata è pertanto, compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.14. Aree del centro urbano in destra orografica del torrente Scrivia

Le aree comprese nel nucleo abitativo di Serravalle Scrivia situate in destra orografica del torrente sono state classificate in sede di prima zonizzazione acustica come appartenenti alla classe II (aree prevalentemente residenziali) ed alla classe III (aree di tipo misto) in base alla specifica presenza di sole abitazioni oppure di abitazioni con attività di piccolo commercio/artigianato.



Le successive modificazioni ed integrazioni occorse in occasione delle varianti parziali di PRGC non hanno modificato nella sostanza le destinazioni d'uso delle Unità Territoriali Omogenee (isolati) di questa zona del territorio comunale.

In sede di aggiornamento della zonizzazione acustica si mantiene pertanto la classificazione vigente fatto salvo per un

errata-corrige relativo alla perimetrazione dell'area di pertinenza di due edifici residenziali all'estremo est del centro abitato (indicati in figura dalla freccia rossa).

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

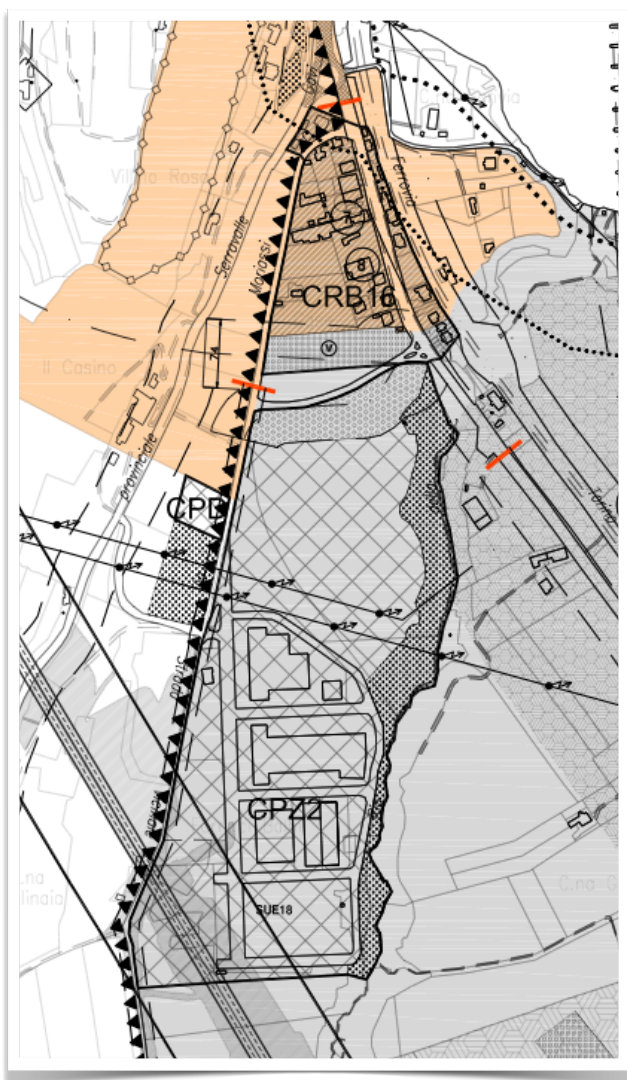
4.15. Comparto produttivo CPZ2

Il comparto produttivo di nuovo impianto identificato dalla sigla CPZ2 corrisponde ad una area in cui era già presente una precedente destinazione d'uso di tipo produttivo ma avente differente

perimetrazione. La prima redazione della zonizzazione acustica faceva riferimento alla precedente perimetrazione e, pertanto, risulta attualmente obsoleta.

In questa sede di aggiornamento della zonizzazione acustica si predispone pertanto l'aggiornamento cartografico dell'area produttiva in oggetto.

L'aggiornamento della classificazione acustica per questo specifico ambito non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, risulta compatibile con la Z.A. vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.



4.16. Aree CRB2 e CRB3 - zona ex “Inga” e zone limitrofe

Le aree comprese tra la linea ferroviaria storica ed il tracciato autostradale identificate con i codici di PRGC CRB2 e CRB3 all'atto della prima redazione della zonizzazione acustica presentavano una destinazione d'uso rispettivamente di tipo misto e di tipo produttivo (CRB3 corrisponde infatti alla zona di pertinenza dell'ex distilleria “Inga”). Allo stato attuale queste aree sono state trasformate e ridestinate ad usi maggiormente orientati alla residenza ed ai servizi.

L'area CRB2 precedentemente classificata come aree di tipo misto (classe acustica III) ha oramai assunto nel corso del tempo una destinazione d'uso di tipo prevalentemente residenziale.

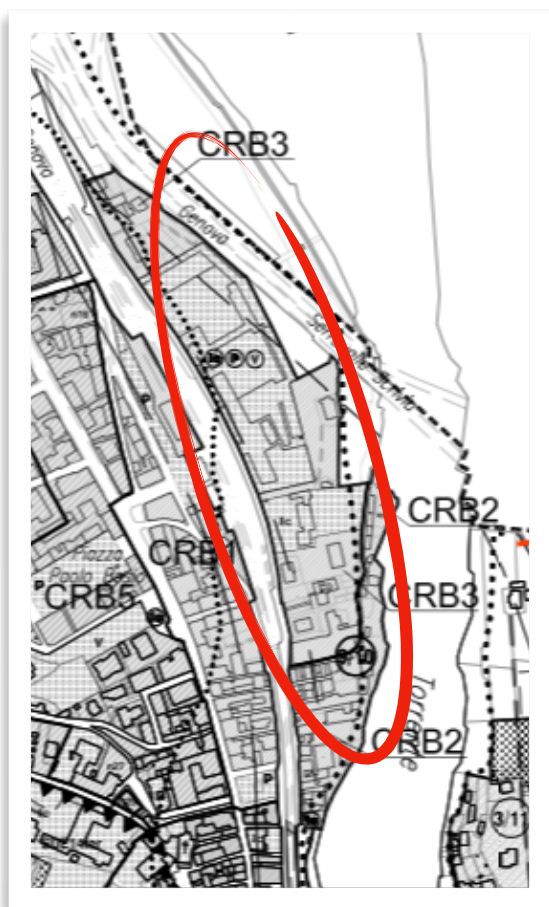
L'area CRB3 è stata specificamente destinata nelle vigenti Norme Tecniche d'Attuazione del PRGC come zona da suddividere nelle seguenti destinazioni d'uso equamente ripartite:

- Aree per spazi pubblici a parco, gioco e sport
- Aree per parcheggi pubblici
- Aree per attrezzature di interesse comune.

In conseguenza di queste nuove destinazioni d'uso si propone di assegnare alla porzione di area CRB3 corrispondente alla zona “Ex Inga” la classe acustica III (aree di tipo misto), alla porzione a nord dell'area “ex

Inga” avente destinazione prevalentemente residenziale la classe acustica II ed all'area CRB2 la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali). Poiché tuttavia la porzione nord dell'area CRB3 ha superficie inferiore a 12.000m² (soli 7000m² circa), in fase III del processo di zonizzazione acustica essa viene omogeneizzata con l'area ad essa adiacente (avente invece superficie di circa 17000m²) per una assegnazione complessiva all'intera area della classe acustica III.

L'aggiornamento della classificazione acustica per queste specifiche aree non introduce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue anche in virtù del fatto che il vicino torrente Scrivia



costituisce un elemento di discontinuità geomorfologica del territorio. La proposta di variazione della classificazione acustica è pertanto compatibile con la classificazione vigente. Si faccia riferimento alle tavole 1,2 e 3 rispettivamente per le fasi 2, 3 e 4 del processo metodologico di zonizzazione.

4.17.Inserimento delle fasce di pertinenza delle principali infrastrutture stradali.

Con l'occasione della revisione del Piano di Classificazione Acustica si provvede ad inserire l'indicazione cartografica delle fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture stradali.

Le fasce di pertinenza acustica sono stabilite dal DPR 30/3/2004 n.142 secondo la seguente tabella (per le infrastrutture esistenti e le loro varianti).

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55
B- Extraurbana principale		fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55
C- Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 150			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	fascia A: 100	50	40	70	60
		fascia B: 50			65	55

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
D – Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartier e)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E – Urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale			
F – Locale		30				

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

In cartografia vengono riportate le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture stradali dalla categoria A per maggiore facilità di lettura. Le fasce di pertinenza acustica delle altre infrastrutture, fino alla viabilità minore costituita dalle categorie E ed F, non è direttamente riportata sulle mappe per evitare eccessive sovrapposizioni grafiche che potrebbero rendere la carta stessa di difficile lettura. Le fasce di pertinenza acustica per le categorie E ed F, in particolare i limiti acustici di immissione sonora di riferimento sono così definiti:

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica in m	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E – Urbana di quartiere	30	50	40	65	55
F – Locale	30	50	40	65	55

4.18. Aree destinate a spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Con l'occasione della revisione del Piano di Classificazione Acustica si provvede ad inserire nella cartografia l'indicazione delle aree destinate a pubblico spettacolo, mobile o all'aperto.

Presso tali aree - ai sensi dei regolamenti comunali e della normativa in materia di acustica di livello nazionale (L.447/95 e DPCM 14/11/1997) e regionale (L.R:52/2000 e D.G.R. 24-4049) potranno essere svolte attività in deroga ai vigenti limiti di emissione ed immissione sonora ed ai limiti differenziali di immissione sonora negli ambienti abitativi.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle aree individuate a tale fine

Numero	Denominazione o identificazione
1	Area denominata "Outlet di Serravalle"
2	Piazza Paolo Bosio
3	Piazza Vittorio Veneto
4	Piazza Fausto Coppi
5	Piazzale a parcheggio della via Cappellezza

Si faccia riferimento alla Tav. 3 per l'individuazione delle aree sopra indicate, rappresentate con un simbolo puntiforme di colore azzurro.

4.19. Inserimento delle fasce di pertinenza acustica delle linee ferroviarie.

Con l'occasione della revisione del Piano di Classificazione Acustica si provvede ad inserire l'indicazione cartografica delle fasce di pertinenza acustica della linea ferroviaria.

Le fasce di pertinenza acustica sono stabilite dal DPR 459/1998 secondo la seguente tabella (per le infrastrutture esistenti e le loro varianti).

TIPO DI INFRASTRUTTURA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica dalla mezzera del binario più esterno [m]	Ricettori sensibili		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Linea ferroviaria esistente, varianti ed infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti o con velocità di progetto < 200Km/h	fascia A: 100	50	40	70	60
	fascia B: 150	50	40	65	55
Linea ferroviaria di nuova realizzazione con velocità di progetto > 200Km/h	250	50	40	65	55

Sul territorio comunale sono presenti n.2 assi ferroviari, la linea Genova-Alessandria e la linea Genova-Tortona-Milano.

Ad ognuna delle linee viene assegnata la doppia fascia di pertinenza acustica (Fascia A pari a 100m per lato e Fascia B pari a ulteriori 150m per lato a partire dal limite esterno della fascia A).

Si faccia riferimento alla Tav. 3 per l'individuazione delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria.